

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2735 del 05/08/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA CARLO MANZELLA & C. S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE CONSERVE DI POMODORO", SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA BORGONOVO N. 71
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2797 del 04/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque AGOSTO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA CARLO MANZELLA & C. S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PRODUZIONE CONSERVE DI POMODORO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA BORGONOVO N. 71

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

- istanza della Ditta CARLO MANZELLA & C. S.R.L., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni alla Provincia con n. 5 note PEC del 30/6/2015 (acquisite agli atti della Provincia in pari data con prot. n. 42264, n. 42271, n. 42274, n. 42278 e n. 42285), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione conserve di pomodoro" svolta nello stabilimento in oggetto;
- documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni con note del 07/08/2015 - prot. n° 16673 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 51241), del 28/05/2016 - prot. n° 12019 (acquisita agli atti di ARPAE il 30/05/2016 con prot. n° PGPC/2016/5536), dell'08/06/2016 - prot. n° 12650 (acquisita agli atti di ARPAE in pari data con prot. n° PGPC/2016/5836) e del 13/06/2016 - prot. n° 12967 (acquisita agli atti di ARPAE in pari data con prot. n° PGPC/2016/6131);

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per ottenere l'autorizzazione a n° 4 scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, ai sensi del D.Lgs. n. 99/1992 e della L.R. n. 15/97 fanghi prodotti dal proprio impianto di depurazione delle acque reflue industriali;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- le acque reflue industriali provenienti dalla lavorazione del pomodoro e le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle superfici esterne adibite al carico/scarico merci e sosta autocarri vengono depurate con un impianto biologico avente potenzialità di progetto di 900 Kg BOD₅/giorno (pari a 15.000 A.E. secondo la definizione di cui all'art. 74, c. 1, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- nel pozzo di sollevamento delle acque reflue, posto immediatamente a monte del primo bacino di ossidazione dell'impianto di depurazione di cui sopra, è posizionato il misuratore di portata;
- la condotta convogliante le acque reflue industriali (provenienti dalla lavorazione del pomodoro e le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle superfici esterne adibite al carico/scarico merci e sosta autocarri) è dotata di uno scarico di emergenza (by-pass) provvisto di serranda con sigillo posto dalla Sezione Provinciale dell'ARPA;
- presso lo stabilimento in oggetto sono presenti n° 4 scarichi come di seguito classificati:

- **scarico S1 di acque di acque reflue industriali** costituito da quelle in uscita dall'impianto di depurazione biologico di cui sopra, dall'eccedenza delle acque reflue industriali di raffreddamento (destinate al riutilizzo) e dalle acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) in uscita da impianto di depurazione a fanghi attivi di potenzialità pari a 5 A.E.; tale scarico S1 recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo stradale" confluyente nel Rio Carona. Il pozzetto di prelievo fiscale è posto immediatamente a monte del corpo idrico recettore ed indicato come "Pozzetto di ispezione" nella planimetria della rete fognaria "stato di progetto aprile 2016 rev. 2";
- **scarico S4 di acque di acque reflue industriali** in uscita dall'impianto di depurazione biologico di cui sopra; tale scarico S4 recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo stradale" confluyente nel Rio Carona. Il pozzetto di prelievo fiscale è posto immediatamente a valle del decantatore ed indicato come "POZZETTO PRELIEVO CAMPIONI" nella planimetria della rete fognaria "stato di progetto aprile 2016 rev. 2";
- **scarico S5 di acque reflue domestiche** (provenienti dai servizi igienici) in uscita da un impianto di depurazione a fanghi attivi di potenzialità pari a 5 A.E.; tale scarico S5 recapita nel corpo idrico superficiale "canale d'irrigazione";
- **scarico S6 di acque reflue domestiche** (provenienti dai servizi igienici) in uscita da un impianto di depurazione a fanghi attivi di potenzialità pari a 16 A.E.; tale scarico S6 recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo stradale" confluyente nel Rio Carona;
- lo scarico S3 non è soggetto ad autorizzazione in quanto costituito da acque pluviali e da acque meteoriche di dilavamento aree non soggette ad attività sporcanti;
- lo scarico di acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1956 del 21/09/2011;
- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera - autorizzate dalla Provincia di Piacenza con Det. Dir. n. 1047 del 24.05.2010 nell'ambito del provvedimento del SUAP di Castel San Giovanni del 7/6/2010 n. 32 - la ditta ha dichiarato che *"...non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata..."*;
- l'autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, ai sensi del D.Lgs. n. 99/1992 e della L.R. n. 15/97, di cui si chiede il rinnovo, era stata rilasciata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 1614 del 02.08.2012;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione alle emissioni atmosfera, dalla Sezione Provinciale dell'ARPA con nota 15/10/2015, prot. n° PGPC 7329/2015 (acquisita agli atti della provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 61764);
- parere favorevole espresso dall'Azienda USL di Piacenza con nota 30/03/2016, prot. n° 2016/0016117 (acquisito agli atti di ARPAE in pari data con prot. n° PGPC/2016/3058). In particolare, si evidenzia la necessità, stante la presenza di torri evaporative, che la Ditta ottemperi quanto previsto dalla D.G.R. n. 1115/2008 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi";
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Castel San Giovanni con nota 12/07/2016 e trasmesso dallo Sportello Unico con nota 14/07/2016, prot. n° 15215 (acquisito agli atti di ARPAE in pari data con prot. n° PGPC/2016/7496), tale parere è relativo alle emissioni in atmosfera, agli scarichi S5 ed S6 di acque reflue domestiche e all'impatto acustico;
- relazione tecnica istruttoria inerente gli scarichi S1 ed S4 di acque reflue industriali, redatta dal Servizio Territoriale di dell'ARPAE di Piacenza con nota 29/07/2016, prot.n° 8145;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;

- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta CARLO MANZELLA & C. S.R.L. per l'attività "produzione conserve di pomodoro" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Castel San Giovanni, Via Borgonovo n. 71;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CARLO MANZELLA & C. S.R.L.** (C. FISC. 00097840334) per l'attività di "produzione conserve di pomodoro" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Castel San Giovanni, Via Borgonovo n. 71 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 4 scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale (scarichi S1 ed S4 di acque reflue industriali; scarichi S5 e S6 di acque reflue domestiche);
 - autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 99/1992 e della L.R. n. 15/97 fanghi prodotti dal proprio impianto di depurazione delle acque reflue industriali – per una **quantità massima di 600 ton./anno tal quale** – provenienti dall'impianto di trattamento acque reflue a servizio del proprio stabilimento agroalimentare;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CALDAIA PRODUZIONE VAPORE 1 A METANO

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 CALDAIA PRODUZIONE VAPORE 2 A METANO

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	90 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse;
 - b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E1 ed E2, il gestore può non effettuare autocontrolli periodici a tali emissioni essendo utilizzato come combustibile gas metano;
 - c) i camini di emissione E1 ed E2 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI 10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
 - d) il combustibile utilizzato deve rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
 - e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
3. di stabilire, **per i n° 2 scarichi S1 ed S4 di acque reflue industriali** nel corpo idrico superficiale "canale di scolo stradale" confluyente nel Rio Carona, il rispetto nei rispettivi pozzetti di prelievo fiscale (come indicati in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
 4. di impartire, **per i n° 2 scarichi S1 ed S4 di acque reflue industriali** nel corpo idrico superficiale "canale di scolo stradale" confluyente nel Rio Carona, le seguenti prescrizioni:
 - a) entro la campagna di trasformazione del pomodoro del 2017 dovrà essere previsto uno scarico autonomo per l'eccedenza delle acque reflue industriali di raffreddamento, presentando apposta istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale in essere;
 - b) i pozzetti di prelievo fiscale dovranno essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire il controllo ed un agevole e corretto campionamento delle acque reflue industriali;
 - c) dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza i misuratori di portata posti sui pozzi di approvvigionamento idrico e quello posto nel pozzo di sollevamento delle acque reflue industriali;
 - d) lo scarico di emergenza (by-pass) delle acque reflue industriali dovrà rimanere sempre sigillato; qualora la Ditta avesse necessità di utilizzare lo scarico diretto tramite il by-pass, dovrà darne immediata comunicazione specificandone i motivi (tramite PEC o fax) ad ARPAE, la quale provvederà alla rimozione del sigillo o ad assentire tale operazione;
 - e) l'area interessata dall'impianto di depurazione venga mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
 - f) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento di tutti gli impianti di depurazione, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dagli stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - g) l'immissione degli scarichi scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione della sponda o di ristagno per difficoltà di deflusso, garantendo, costantemente, il rapido allontanamento delle acque reflue ed il regolare deflusso. A tal proposito dovranno essere eseguite frequenti operazioni di pulizia ed eventuale risagomatura del punto di immissione degli scarichi nel canale di scolo stradale;
 - h) le condotte fognarie dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione; si dovrà provvedere, con opportuna frequenza, all'asportazione dei materiali sedimentati;

- i) per ogni campagna di attività, dovrà essere data comunicazione, ad ARPAE, della data di messa in funzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali e della cessazione del funzionamento;
 - j) il punto di prelievo delle acque reflue in ingresso all'impianto di depurazione è posto sulla condotta in arrivo al 1° bacino di ossidazione;
 - k) **in ingresso all'impianto di depurazione** (sulla condotta delle acque reflue in arrivo al 1° bacino di ossidazione così come specificato alla precedente lettera j) **ed in uscita dallo stesso** (nel "POZZETTO PRELIEVO CAMPIONI" posto immediatamente a valle del decantatore) dovranno essere effettuati, durante la campagna di lavorazione del pomodoro, autocontrolli analitici delle acque reflue con la caratterizzazione, mediante un campione medio composito, dei parametri e con le modalità di seguito indicate:
 - o materiali grossolani e pH due volte al giorno nei periodi di intensa attività e con cadenza giornaliera nei periodi di media – bassa attività;
 - o COD con cadenza giornaliera;
 - o BOD₅ e Solidi sospesi totali con cadenza settimanale;i risultati analitici dovranno essere tenuti presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo;
 - l) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di depurazione o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) dell'ARPAE e all'Azienda USL di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - m) dovrà essere preventivamente comunicata ad ARPAE ogni eventuale modifica agli impianti di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
5. di impartire **per i n° 2 scarichi S5 ed S6 di acque reflue domestiche** aventi recapito in corpo idrico superficiale, le seguenti prescrizioni:
- a) il numero di Abitanti Equivalenti serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa degli impianti di depurazione;
 - b) i pozzetti di ispezione dovranno essere sempre accessibili al fine di consentire i controlli di competenza;
 - c) dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di depurazione provvedendo all'asportazione periodica dei fanghi al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento;
6. di impartire **per l'utilizzo dei fanghi** le seguenti prescrizioni:
- a) devono essere rispettate le disposizioni contenute nelle Deliberazioni di G. R. n. 2773 del 30/12/2004 (come modificata dalla Deliberazione n. 285 del 14/02/2005), n. 1801 del 07/11/2005 e n. 297 del 13/3/2009. Si richiama in particolare il paragrafo XVI "laboratori pubblici e privati" che prevede per le analisi dei fanghi e dei terreni, l'utilizzo di laboratori "pubblici" o "privati accreditati";
 - b) il fango deve sempre subire un efficace trattamento di stabilizzazione al fine di ridurne il potere fermentescibile;
 - c) il titolare dell'impianto di depurazione deve provvedere ad eseguire gli accertamenti analitici ai sensi dell'art. 11 - 1° comma - del D. Lgs. n. 99/1992 (come previsti dalla tabella A dell'allegato 4 della Deliberazione G. R. n. 2773/2004) almeno **ogni tre mesi**, durante il periodo di funzionamento dell'impianto, che risulta avere una potenzialità inferiore a 50.000 A.E. secondo la definizione di cui all'art. 74, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Tali accertamenti analitici vanno trasmessi con la medesima frequenza all'Arpae di Piacenza (SAC e Servizio Territoriale) Provincia ed alla Sez. Prov.le dell'Arpa competenti e devono costituire parte integrante della notifica di spandimento di cui al successivo punto d);
 - d) la prescritta notifica d'inizio delle operazioni di utilizzazione, di cui all'art. 9 del sopra citato D. Lgs. n. 99/1992, dovrà pervenire **entro i 10 giorni lavorativi** antecedenti l'inizio delle operazioni di utilizzo dei fanghi all'Arpae di Piacenza (SAC e Servizio Territoriale) ed al Comune interessato dalle stesse operazioni;
 - e) l'utilizzo dei fanghi è consentito;

- sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica non superiore al 5%;
 - in terreni situati ad una distanza superiore a 100 m dal perimetro del centro abitato indicato dagli strumenti urbanistici locali, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;
- f) deve essere effettuato 1 anno prima della scadenza della presente autorizzazione il programma di controllo dei suoli utilizzati per lo spandimento dei fanghi, di cui al paragrafo XIV – punto 1/c - della Deliberazione n. 2773/2004;
- g) il titolare dell'autorizzazione deve inviare a questa Amministrazione Provinciale, entro la fine di febbraio di ogni anno, la **"scheda riassuntiva"** riferita all'anno solare precedente, come definita dall'Appendice 1 della Deliberazione G. R. n. 2773/2004.
- h) devono essere rispettate le misure di tutela previste con gli artt. 30 – 33 – 34 – 35 – 36 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione C. R. n. 40 del 21/12/2005 (tutela delle Zone Vulnerabili da nitrati e tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici);
- i) devono essere rispettate sia le norme contenute nel PTCP (Artt. 14, 17 e 35) che le norme tecniche eventualmente contenute nei piani/Regolamenti del Comune di Borgonovo V.T. (o di altri comuni nel caso di utilizzo di nuovi terreni ubicati nei loro territori)
7. **di ricordare** che la Ditta è tenuta, **relativamente all'utilizzo dei fanghi**, al rispetto dei seguenti obblighi di legge:
- a) nelle fasi di raccolta, trasporto stoccaggio e condizionamento, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una Scheda di accompagnamento (come definita dall'allegato III A del già citato D.Lgs. 99/92, come aggiornata dall'Appendice 2 della Deliberazione G. R. 2773/2004);
- b) il titolare dell'autorizzazione, in quanto utilizzatore dei fanghi, deve tenere il "registro di utilizzazione" vidimato dalla SAC dell'Arpae di Piacenza, da aggiornare e conservare ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 99/1992 (registro definito dall'allegato III B al D.Lgs. 99/1992, meglio specificato nell'Appendice 3 della Deliberazione G. R. n. 2773/2004);
- c) il produttore dei fanghi e/o il titolare dell'autorizzazione allo stoccaggio dei medesimi sono tenuti alla compilazione del registro di carico e scarico nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di rifiuti;
- d) si dovrà provvedere, nelle fasi di utilizzo in agricoltura, ad un' oculata gestione dei fanghi coordinata con l'adozione di corrette pratiche agronomiche (Codice di buona pratica agricola); in particolare l'interramento dei fanghi dovrà essere effettuato esclusivamente mediante aratura;
8. **di rammentare che è previsto il divieto di utilizzazione dei fanghi nei seguenti casi:**
- a) l'utilizzo dei fanghi è vietato:
- dal 1 novembre alla fine di febbraio di ogni anno;
 - sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
 - a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, dai laghi ed invasi/bacini anche artificiali;
 - nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 236/1988 e dell'art. 94 del D. Lgs. 152/2006;
- b) se non ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 e dall'art. 4 del D. Lgs. n. 99/1992;
- c) qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi i valori limite (VL) fissati nell'Allegato IA del D. Lgs. 99/1992 e riportati anche nell'Allegato 3 della Deliberazione di G. R. n. 2773/2004;
- d) quando le caratteristiche di qualità dei fanghi non rispettano i valori limite previsti dalla tabella I B del D. Lgs. 99/1992, nonché quelli dell'Allegato 4 della Deliberazione sopra citata;
- e) in caso di superamento dei quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni stabiliti dall'art. 3 - commi 4 e 5 - del D. Lgs. n. 99/1992, inoltre dovranno essere rispettate le indicazioni dell'allegato 5 (punto 2 – 3 - 4) della ripetuta Deliberazione;
- f) qualora trattasi di fanghi definiti tossici e nocivi in riferimento alle concentrazioni limite stabilite nella Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984 (relativa al D.P.R. n. 915/82), anche se miscelati e diluiti con fanghi idonei al riutilizzo agronomico;
- g) in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e/o compresi nelle zone in fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – P.A.I.;

- h) in terreni con pendenze medie maggiori del 15 %, limitatamente a fanghi con contenuto di sostanza secca inferiore al 30%;
- i) in terreni con ph minore di 5;
- j) in terreni con "Capacità di Scambio Cationico" minore di 8 meq/100 g;
- k) in terreni destinati all'orticoltura ed alla frutticoltura i cui prodotti sono a contatto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 giorni precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- l) in terreni destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggio, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
- m) in terreni dove è in atto una coltura, ad eccezione di quelle arboree.

9. **il rispetto dei seguenti obblighi:**

- a) nelle fasi di raccolta, trasporto stoccaggio e condizionamento, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una **SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO** (come definita dall'allegato III A del già citato D. Lgs. 99/92, come aggiornata dall'Appendice 2 della Delib. G. R. 2773/2004);
- b) il titolare dell'autorizzazione, in quanto utilizzatore dei fanghi, deve tenere il "**REGISTRO DI UTILIZZAZIONE**" vidimato dall'Arpae di Piacenza, da aggiornare e conservare ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 99/1992 (registro definito dall'allegato III B al D. Lgs. 99/1992, meglio specificato nell'Appendice 3 della Deliberazione G. R. n. 2773/2004);
- c) il produttore dei fanghi e/o il titolare dell'autorizzazione allo stoccaggio dei medesimi sono tenuti alla compilazione del registro di carico e scarico nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di rifiuti;
- d) si dovrà provvedere, nelle fasi di utilizzo in agricoltura, ad un'oculata gestione dei fanghi coordinata con l'adozione di corrette pratiche agronomiche rispettando in particolare il "Codice di buona pratica agricola" approvato con D.M. 19.04.1999;

10. **di fare salvo:**

- eventuali diritti di terzi nonché quant'altro previsto e prescritto da norme Comunali in relazione al rispetto di prescrizioni di carattere urbanistico, edilizio, ambientale e di igiene pubblica;
- che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti gli impianti di depurazione dello stabilimento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

11. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni sulla base del presente atto – sostituisce le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, allo scarico di acque reflue industriali e all'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione richiamate nelle premesse del presente atto, nonché il riscontro positivo alla comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.